

(N. 241)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei Deputati nella seduta del 21 gennaio 1949 (V. stampato N. 260)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri  
e *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCELBA)

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 25 GENNAIO 1949

Modifiche al decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, sul riordinamento ed il coordinamento dell'assistenza in favore dei profughi.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

La lettera *d*) dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, è modificata come segue:

«*d*) siano rimpatriati successivamente allo stato di guerra o rimpatrino in conse-

guenza di situazioni determinatesi in quei territori in dipendenza della guerra».

L'ultimo comma dell'articolo 11 di detto decreto è modificato come segue:

« Per i profughi già ricoverati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano già compiuto i suindicati periodi massimi di permanenza nei centri di raccolta, la ulteriore permanenza nei centri stessi dovrà cessare il 30 giugno 1949 ».

## Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, è sostituito dai seguenti:

« Ai profughi ricoverati nei centri di raccolta che presenteranno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di dimissione dai centri stessi, sarà concesso all'atto della dimissione un premio di primo stabilimento di lire 30.000 a persona oltre un sussidio straordinario di lire 10.000 a persona.

« La misura del sussidio straordinario è elevata a lire 20.000 per coloro che presenteranno la domanda di dimissione entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

« I profughi, comunque, dimessi dai centri di raccolta non potranno essere nuovamente ricoverati nei centri stessi, nè ammessi al trattamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556 ».

## Art. 3.

Le sezioni staccate del Ministero dell'Africa italiana, il cui ulteriore funzionamento sia ritenuto indispensabile, potranno essere conservate, oltre il 31 dicembre 1948, in numero non superiore a nove. A cura del Ministero dell'Africa italiana esse saranno gradualmente soppresse in relazione alle diminuite esigenze.

## Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 saranno imputate all'articolo 41 del bilancio 1948-49 del Ministero dell'Africa italiana, per i profughi di cui al n. 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, e ai capitoli 133 e 137, rispettivamente per il premio di primo stabilimento e per i sussidi straordinari, del bilancio 1948-49 del Ministero dell'interno per i profughi di cui ai numeri 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1.

## Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare gli eventuali storni fra gli stanziamenti già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1948-49.

## Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1949.

p. Il Presidente della Camera dei Deputati

CHIOSTERGI.